
ADiM BLOG
Dicembre 2024
ANALISI & OPINIONI

L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare come istituto di garanzia del superiore interesse del minore e del diritto all'unità familiare

Michela Giachetti Fantini

Dottore di ricerca

Università di Roma La Sapienza

Tecnologo presso l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)*

Parole Chiave

Minori stranieri – sviluppo psicofisico del minore – autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare – diritto all'unità familiare – superiore interesse del minore

Abstract

Il contributo esamina l'istituto dell'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero, di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, che ha la funzione di garantire l'interesse superiore del minore e il diritto all'unità familiare, in applicazione della normativa internazionale, europea, costituzionale e statale in materia di tutela del fanciullo.

* Le opinioni espresse in questo articolo sono dell'Autore e non rappresentano o impegnano l'Istituzione d'appartenenza.

Si approfondisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha contribuito a stabilire il contenuto e la portata della clausola generale dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”, mediante un bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e la tutela del diritto all’unità familiare.

Abstract in inglese

The blogpost examines the institute of temporary authorization for the family member of the foreign minor to enter or stay in Italy, provided by the article 31, par. 3, of legislative decree 286/98, that has the function to guarantee the best interest of child and the right to family unity, in application of international, european, constitutional and national legislation on the protection of the child.

The work explores the jurisprudence of the Court of Cassation, that has contributed to determine the content and the scope of the general clause of the “serious reasons connected with the psychophysical development of the minor”, through a balance between the protection of public order and national security and the protection of the right to family unity.

1. L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore straniero

L'art. 31, co. 3, del [D.lgs 286/98](#) prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre norme del T.U. Immigrazione.

Tale disposizione si applica anche nei confronti del familiare, che è già presente sul territorio nazionale in condizione di irregolarità.

L'art. 31, co. 3, del T.U. Immigrazione si configura come una norma di garanzia del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 28, co. 3, del D.lgs 286/98, in cui si stabilisce che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, finalizzati ad attuare il diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere considerato prioritariamente il superiore interesse del fanciullo, in conformità all'art. 3, co. 1, della [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#).

L'autorizzazione all'ingresso o al soggiorno del familiare del minore straniero è un istituto di tutela autonomo e distinto, che si aggiunge al ricongiungimento familiare, il quale ha la funzione di garantire il diritto dei genitori e dei figli minori «ad una vita in comune nel segno della unità della famiglia» ([Corte Cost., sentenza del 12 gennaio 1995, n. 28](#)).

L'impiego generico del termine “familiare” denota l'intenzione del legislatore di non individuare in maniera circoscritta i soggetti all'interno di tale categoria, con la conseguenza

che, oltre ai genitori, potrebbero essere coinvolti nonni, zii, fratelli, cugini. L'elemento rilevante non è, cioè, il grado di parentela, ma l'intensità del legame con il familiare, la cui presenza è ritenuta fondamentale per garantire una crescita sana ed equilibrata del minore.

La sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore va valutata sotto il profilo dell'attualità, qualora si tratti di autorizzare l'ingresso sul territorio nazionale del familiare; invece, nel caso di richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale, si deve valutare se l'eventuale allontanamento del familiare possa determinare un pregiudizio futuro per il minore ([Cass., sez. un., sentenza del 16 ottobre 2006, n. 22216](#)).

L'art. 29, co. 6, del D.lgs 286/98 – introdotto dall'art. 2, co. 6, del [D.lgs 5/2007](#), di attuazione della direttiva [2003/86/CE](#) relativa al diritto di ricongiungimento familiare – dispone che al familiare, autorizzato all'ingresso o alla permanenza in Italia, è rilasciato un permesso per assistenza del minore, rinnovabile e di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale dei minorenni, che consente di svolgere attività lavorativa. Tale permesso assolve all'esclusiva funzione di garantire il diritto del minore a essere assistito, laddove possibile, da entrambi i genitori¹.

Il permesso di soggiorno per assistenza del minore può essere convertito in un permesso per motivi familiari, di cui all'art. 30 del D.lgs 286/98 ([circolare del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009, n. 5987](#)).

Inoltre, il medesimo permesso è convertibile in un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 9 del T.U. Immigrazione ([Consiglio di Stato, sez. I, parere del 22 luglio 2016, n. 01707](#)).

Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per assistenza del minore sono obbligatoriamente iscritti al SSN, in qualità di stranieri regolarmente soggiornanti riconducibili all'art. 34, co. 1, lett. a), del D.lgs 286/98 ([circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 aprile 2009, n. 8489](#)).

Inoltre, il permesso di soggiorno per assistenza del minore consente l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

L'autorizzazione, di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, è revocata quando cessano i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio, o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

La temporaneità dell'autorizzazione si giustifica in ragione della finalità della suddetta disposizione, che è la tutela del superiore interesse del minore e non, invece, la definitiva regolarizzazione del familiare, in condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Peraltro,

¹ Nel Dossier Statistico Immigrazione 2024, relativo all'anno 2023, si evidenzia che nella Regione Basilicata è in aumento il numero dei titolari di permessi per assistenza dei minori con 731 rilasci, di cui 710 nella provincia di Matera. Tale dato appare significativo alla luce del Progetto "M.I.M.E.S.I. Minori Immigrati: Empowerment e Strategie d'Inclusione", promosso dalla Prefettura di Potenza, e rivolto alle famiglie straniere con minori vulnerabili e a rischio di disagio e marginalità.

la temporaneità dell'autorizzazione non implica la necessaria temporaneità anche della situazione di grave disagio o danno del minore.

2. La sentenza n. 21799/2010 e l'ampliamento dei "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore"

Nella giurisprudenza di legittimità è emerso un contrasto interpretativo sul significato della formula "gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore", contenuta nell'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, quale presupposto per il riconoscimento dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare.

In particolare, la giurisprudenza si è divisa in due indirizzi ermeneutici: uno restrittivo, che interpretava i "gravi motivi" come situazioni di emergenza connotate da temporaneità, o come circostanze contingenti ed eccezionali, legate alla salute fisica del minore, dovute a malattia o infermità ([Cass. Civ. sez. I, sentenza del 10 marzo 2010, n. 5856](#)); l'altro estensivo, che, invece, riteneva che «per un minore, specie (...) in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore (...) costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto», e che ravvisava la *ratio* dell'art. 31, co. 3, del T.U. Immigrazione nell'«incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori» ([Cass. Civ., sez. I, sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22080](#); [Cass. Civ. sez. I, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 823](#)).

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale con la [sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21799](#), elaborando un'interpretazione adeguatrice dell'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98 alla luce degli artt. 29 e 30 Cost.

Ad avviso delle Sezioni Unite, dall'art. 31, co. 3, del T.U. Immigrazione si desume che alla famiglia «deve essere riconosciuta la più ampia protezione e assistenza, in particolare nel momento della sua formazione e in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l'educazione dei figli minori».

Pertanto, la formulazione della norma è idonea a ricomprendere «qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente probabile, deriverà al minore, dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto».

In particolare, si tratta di «situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che (...) si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare».

Tali situazioni richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato da un organo specializzato, qual è il Tribunale per i minorenni, a cui è demandato il compito di operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico al controllo dell'immigrazione e il diritto del minore all'unità familiare.

Inoltre, tenuto conto che la condizione psicofisica del fanciullo si modifica ed evolve nel tempo, si giustifica una «periodica rivalutazione, a seguito della quale, ove la gravità della situazione permane, l'autorizzazione [...] può essere prorogata».

3. La sentenza n. 15750/2019 e il bilanciamento tra ordine pubblico, sicurezza nazionale e diritto all'unità familiare

A distanza di quasi dieci anni dalla sentenza n. 21799/2010, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sull'art. 31, co. 3, del T.U. Immigrazione con la [sentenza del 12 giugno 2019, n. 15750](#).

Con questa decisione si è affermata l'assoluta indefettibilità di un'interpretazione della richiamata norma che sia pienamente rispettosa dei principi di tutela dell'infanzia e dei diritti fondamentali del minore, sanciti nelle fonti internazionali², sovranazionali³, costituzionali e statali, che garantiscono la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare del minore, il quale deve poter fare affidamento su una relazione concreta ed effettiva con i propri genitori⁴.

L'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, difatti, «attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto della vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere (...) e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede (...) il rispetto delle norme sull'immigrazione (...)».

Le Sezioni Unite hanno precisato che la valutazione del danno derivante dall'allontanamento dei genitori o dallo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico sui seguenti profili: l'età del minore; il grado di integrazione in Italia, in relazione alla durata del soggiorno; le possibilità concrete di mantenere i rapporti con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'autorizzazione, di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, si configura come un baluardo posto a protezione del «diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori», essendo la norma deputata a salvaguardare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare determinerebbe un grave deterioramento della condizione psicofisica del fanciullo.

In particolare, «l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale «riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto

² L'art. 8 della [CEDU](#) garantisce il diritto al rispetto della vita familiare.

³ L'art. 24 della [CDFUE](#) stabilisce la preminenza dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti di autorità pubbliche o istituzioni private, che lo riguardano.

⁴ La Corte di Cassazione, sez. I, con l'[ordinanza del 31 maggio 2023 n. 15304](#), ha statuito che l'art. 8 della CEDU costituisce «un insostituibile parametro normativo» per la corretta interpretazione dell'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98 nella misura in cui «protegge il diritto alle relazioni familiari effettive», evidenziando la necessità di « (...) salvaguardare l'unità genitori-figli (...), in quanto risulti accertato non (...) un rapporto di filiazione meramente biologica quanto l'emersione, in vivo e non in vitro, della primaria esigenza di assistenza del minore, onde evitargli il pregiudizio conseguente al venir meno della coesione familiare (...)».

dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio».

Alla luce di tale iter logico-argomentativo, le Sezioni Unite hanno affermato che il diniego dell'autorizzazione non può derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per un reato ostativo all'ingresso o al soggiorno dello straniero, ma deve risultare da un esame circostanziato del caso e da un bilanciamento con l'interesse del minore, a cui è attribuito valore prioritario ma non assoluto.

L'operazione ermeneutica della Suprema Corte è volta, quindi, a dimostrare che la sussistenza di precedenti condanne in capo al familiare non può di per sé rappresentare una circostanza insuperabile per l'accoglimento della richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98.

4. Il d.l. n. 130/2020 e la convertibilità del permesso di soggiorno per assistenza dei minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

L'istituto di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98 ha assunto ancora maggiore incisività a seguito delle modifiche introdotte nel T.U. Immigrazione dal [d.l. 21 ottobre 2020, n. 130](#), convertito nella [l. n. 173/2020](#), con cui il legislatore, nell'ambito di una politica orientata alla tutela dei minori stranieri e al rispetto della vita familiare, ha previsto la convertibilità del permesso di soggiorno per assistenza dei minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro⁵.

Si tratta di una rilevante novità normativa idonea a dare stabilità alla regolare permanenza in Italia di interi nuclei familiari.

La convertibilità del permesso per assistenza dei minori in permesso per motivi di lavoro, subordinata alla sussistenza di un regolare rapporto di lavoro, configura una sorta di "bypass", attraverso cui il migrante può transitare da una condizione di precarietà e temporaneità ad un soggiorno stabile in un'ottica di integrazione sociale.

Si conferisce, così, una prospettiva strutturale alla posizione amministrativa del familiare, che, altrimenti, sarebbe indissolubilmente vincolata al permanere della condizione – la sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore – che originariamente ha consentito il rilascio del titolo.

L'art. 2, co. 1, lett. e), punto 3, del d.l. n. 130/2020, convertito nella l. n. 173/2020, ha inserito nell'art. 32 del [D.lgs. 25/2008](#) il comma 3.2, in cui si stabilisce che, nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs. 286/98, affinché il familiare rimanga nel territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e alla salute del minore, «la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore».

⁵ Cfr. art. 1, co. 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020, come modificato dalla l. n. 173/2020, che ha inserito il co. 1-bis, lett. h), nell'art. 6 del D.lgs 286/98.

Pertanto, può essere disposta dal Pubblico Ministero l'adozione di misure di assistenza per il minore alternative all'autorizzazione alla permanenza del familiare, come l'inserimento del fanciullo in strutture di accoglienza per minorenni.

5. L'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare, di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, va inquadrata nell'ambito della previsione dell'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sancita dall'art. 30, co. 1, lett. c), del [D.lgs 149/2022](#), di attuazione della [legge delega n. 206/2021](#), che ha modificato l'art. 50 del [r.d. n. 41/1912](#), cd. "Ordinamento giudiziario".

L'entrata in vigore di tale disposizione, e, quindi, l'entrata in operatività del nuovo Tribunale – che era stata originariamente prevista per il 17 ottobre 2024 dall'art. 49, co. 1, del D.lgs 149/2022, decorsi, cioè, due anni dalla pubblicazione del medesimo decreto, avvenuta il 17 ottobre 2022 – è stata differita al 17 ottobre 2025, dall'art. 12 del [d.l. 4 luglio 2024, n. 92](#), convertito nella [l. n. 112/2024](#).

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è destinato ad assorbire la totalità delle competenze oggi attribuite al Tribunale ordinario e al Tribunale per i minorenni, quali distinti organi giurisdizionali deputati ad amministrare la giustizia familiare e minorile, con la conseguenza che l'istituzione del Tribunale unico interessa anche i minori stranieri.

Esso è in concreto articolato secondo una duplice struttura, attraverso plurime sezioni circondariali sul territorio, raccordate in un'unica e centrale sede distrettuale.

Con riguardo alla ripartizione tra sezioni distrettuali e sezioni circondariali, il riformato art. 50.5 dell'Ordinamento giudiziario stabilisce che presso la sezione circondariale in composizione monocratica sono trattati i procedimenti previsti dall'art. 31 del D.lgs 286/98, compresi quelli di cui al comma 3, relativi all'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza sul territorio nazionale del familiare del minore straniero⁶. Si tratta, cioè, di uno dei casi attribuiti alla sezione circondariale, in cui, come evidenziato nella [Relazione illustrativa al D.lgs 149/2022](#), il legislatore ha ritenuto opportuno garantire la prossimità del giudice competente, piuttosto che la trattazione a livello centralizzato.

Con l'istituzione del nuovo Tribunale si mira a rafforzare le garanzie insopprimibili per la salvaguardia dei diritti del minore, che non possono prescindere da una visione unitaria e coerente della sua situazione personale, nella misura in cui unica è la situazione soggettiva legittimante, cioè l'interesse del minore, e unitario, deve essere anche il modo di assicurargli tutela.

6. Osservazioni conclusive

⁶ Inoltre, si fa riferimento all'ipotesi del comma 4, in cui sia disposta dal Tribunale, su richiesta del Questore, l'espulsione del minore straniero, a condizione che il provvedimento non comporti "un rischio di danni gravi per il minore".

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei suesposti approdi normativi, emerge che l'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98 rappresenta una norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri delineato nel T.U. Immigrazione, poiché, nell'ambito di un assetto rigido, formalista e ostile alla permanenza degli stranieri irregolari sul territorio nazionale, l'istituto *extra ordinem* dell'autorizzazione temporanea del familiare ha consentito di tenere conto di situazioni di rilievo umano e sociale, evitando la compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore.

Nell'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98 il vincolo familiare giustifica la sottrazione del trattamento del migrante irregolare al regime generale sull'ingresso e il soggiorno ed emerge la volontà del legislatore di preservare i legami affettivi del minore, bilanciando l'interesse statale alla tutela della sicurezza nazionale con il preminente interesse del fanciullo.

L'istituto, di cui all'art. 31, co. 3, del D.lgs 286/98, si presta ad "abusi" e diviene una valvola di regolarizzazione, quando esso si traduce in una modalità anomala di legittimazione dell'inserimento di famiglie di stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato, attraverso una strumentalizzazione dell'infanzia, allorché i genitori invocano l'interesse dei minori al solo scopo di ottenere l'autorizzazione all'ingresso o al soggiorno in Italia. Questo utilizzo pretestuoso dell'interesse dei minori si trasforma in un privilegio per i genitori irregolari, sostanziandosi in una sanatoria della loro condizione di clandestinità.

Avverso tale deriva si riespande la tutela dell'ordine pubblico. Nel caso in cui sia accertata dal giudice la pericolosità sociale del familiare, condannato per un reato ostativo all'ingresso e al soggiorno, e sia riscontrata la mancanza dell'effettività della vita familiare e dell'esercizio della funzione genitoriale o della relazione parentale a beneficio del minore, le ragioni di ordine pubblico prevalgono sull'interesse assistenziale del minore.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Giurisprudenza

[Cass., sez. un. civ., sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21799](#)

[Cass. sez. un. civ., sentenza del 12 giugno 2019, n. 15750](#)

Dottrina:

ASGI, [Alcune luci e molte ombre nel decreto-legge n. 130-2020 in materia di immigrazione e asilo: è indispensabile fare subito modifiche importanti](#), 4 novembre 2020, p. 1.

ASGI, [Il permesso di soggiorno per cure mediche. Salute e assistenza minori. Condizioni di salute e protezione internazionale](#), giugno 2011, pp. 6-7.

F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, *Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale*, Bologna,

pp. 90-91 e pp. 176-177.

P. BONETTI, *Diritto all'unità familiare e tutela dei minori. Sezione Prima - Profili generali e costituzionali*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Padova, 2004, p. 891.

G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tutela del minore migrante ed ermeneutica di controllo*, in L. CORAZZA, M. DELLA MORTE, S. GIOVA (a cura di), *Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo-Minori-Welfare*, Napoli, 2018, p. 214.

P. COGNINI, [Le modifiche ai decreti-sicurezza. Illustrazione delle modifiche normative in materia di immigrazione e asilo contenute nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020](#), 22 ottobre 2020.

G. CONTI, [La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020](#), in *federalismi.it*, n. 35/2020, p. 13.

C. COTTATELLUCCI, *La pronuncia n. 21799/2010 delle Sezioni unite sull'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998: un mutamento di indirizzo che spetta alla giurisprudenza di merito approfondire*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, n. 4/2010, pp. 81-91.

C. COTTATELLUCCI, L. VILLA, *Una sentenza che viene da lontano: la Corte di cassazione conferma l'applicazione dell'art. 31 co. 3 per tutelare nella sua integrità lo sviluppo psico-fisico dei minori stranieri*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2010, pp. 109-115.

F. DANOVI, *La riforma del processo civile e il diritto degli stranieri*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2023, pp. 5-6.

T. DE PASQUALE, [I criteri di applicazione del terzo comma dell'articolo 31 del T.U. sull'immigrazione e la tutela del minore straniero soggiornante in Italia: una lettura costituzionalmente orientata \(Nota a Cass. Civ., sez. I, n 5856/2010\)](#), in *Norma - Quotidiano d'informazione giuridica*, 17 giugno 2011, pp. 1-17.

A. DEL GUERCIO, *L'interpretazione dei "gravi motivi" nella giurisprudenza più recente della Corte di cassazione: verso una più effettiva tutela dei minori stranieri*, in *Diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, n. 1/2011.

L. MIAZZI, *L'autorizzazione alla permanenza del genitore: un istituto fondamentale per la protezione del bambino straniero*, in *Minorigiustizia*, n. 1/2019, pp. 79-80.

P. MOROZZO DELLA ROCCA, *I minori di età nel diritto dell'immigrazione*, in ID. (a cura di), *Immigrazione asilo e cittadinanza*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2019, IV ed., pp. 173-174.

T. ONIDA, [Diritto all'unità familiare e minorenni stranieri. Quali interessi devono essere bilanciati per tutelarne la vita familiare?](#), in *Rassegna Giuridica Questioni di Attualità*, n. 4/2023, pp. 1-9.

A. PAPERIO, [Le modifiche introdotte dal D.l. 130/2020. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione. La nuova disciplina dei permessi di soggiorno e la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro](#), 10 giugno 2021.

C. TRIFILÒ, [Il permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3 T.U.I.](#), in *Diritto.it*, 1° novembre 2023.

SAVE THE CHILDREN, [L'art. 31, comma 3 TUI e la garanzia di alcuni diritti fondamentali delle persone di minore età](#), 21 ottobre 2021.

Altri materiali

P. ANDRISANI, *Basilicata Rapporto immigrazione 2024*, in *Dossier Statistico Immigrazione*, a cura di Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con Istituto di Studi Politici "S. Pio V" e Centri Studi Confronti, Roma, 2024, p. 462.

Per citare questo contributo: M. GIACHETTI FANTINI, *L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare come istituto di garanzia del superiore interesse del minore e del diritto all'unità familiare*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, dicembre 2024.